

RACCOMANDATA A.R.

Spett.le
Fondazione ONAOSI
Via Ruggero D'Andreotto n.c. 18
06124 PERUGIA

**Oggetto: nome del veterinario-a/ONAOSI Contributo obbligatorio per gli
anni**

Sentenza Corte Costituzionale del 5 giugno 2007 N°190

Il-la sottoscritto/a iscritto/a all'Ordine dei Medici
Veterinari di, vista la sentenza della Corte Costituzionale N°
190 del 5.6.2007 che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 2 lett. e) della legge 7
luglio

vista

la Sentenza della Corte Costituzionale N° 190 del 5.6.2007 con cui è stata
dichiarata: *“l'illegittimità costituzionale dell'art. 2. lettera e), della legge 7
luglio 1901, n. 306 (Provvedimenti del Collegio-convitto per gli orfani dei
sanitari italiani in Perugia), quale sostituito dall'art. 52, comma 23 della legge
27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato – legge finanziaria del 2003), nella parte in cui prevede
che la misura del contributo obbligatorio di tutti i sanitari iscritti agli ordini
professionali italiani è stabilita dal consiglio di amministrazione della
Fondazione Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani (ONAOSI), con
regolamenti soggetti ad approvazione dei ministeri vigilanti, ai sensi dell'art. 3,
comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione della*

delega conferita dall'art. 1, comma 32 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza”,

chiede

l'immediata ripetizione, entro e non oltre giorni quindici dal ricevimento della presente, della somma di € relativa al contributo ONAOSI per gli anni da inviarsi direttamente presso il mio indirizzo in

In difetto procederò al recupero giudiziale di detta somma maggiorata da interessi legali e rivalutazione monetaria dalle messa in mora al saldo

Data

Firma

P.S.) Allegati: fotocopie di ricevute di pagamento contributo ONAOSI degli anni